

privilegio, mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal quale titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto, o in parte; per tale effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'iscrizione per il venditore, e per quello che avrà somministrato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il Conservatore delle ipoteche sarà tenuto sotto pena di tutti i danni, ed interessi verso i terzi di fare *ex Offizio* l'iscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall'atto di alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, al fine di acquistare l'iscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo. *Cod. art. 2108.*

7. Il coerede, o condividente conserva il suo privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all'incanto, per le compensazioni, ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della licitazione, mediante l'iscrizione fatta a sua istanza entro 60 giorni computabili dall'atto della divisione o dell'aggiudicazione col mezzo della licitazione; durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni gravati del conguaglio o aggiudicati col mezzo d'incanto,